



Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma

REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE E LINEE DI INDIRIZZO

Carla Cappiello

Presidente

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma



Il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale

(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15-07-2013)

**ha dato attuazione
all'art. 7 del D.P.R. 137/2012**



OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

L'obbligo di aggiornamento della competenza
professionale **riguarda tutti gli ingegneri iscritti**
agli Albi e decorre dal **1° gennaio 2014**



OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE (ART. 3)

L'unità di misura della formazione professionale
continua è il **Credito formativo professionale**
(CFP)

Per poter esercitare la professione è necessario
disporre di **un minimo di 30 CFP.**



OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE (ART. 3)

i CFP si ottengono con:

- a) accredito iniziale al momento dell'iscrizione;
- b) attività di formazione professionale continua per l'apprendimento:
 - non formale (art.4);
 - informale (art.5);
 - formale (art.6).



OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE (ART. 3)

Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:

- **entro 2 anni dall'abilitazione, 90 CFP (85+5);**
- **dopo 2 e fino a 5 anni dall'abilitazione, 60 CFP (55+5);**
- **dopo 5 anni dall'abilitazione, 30 CFP (25+5).**

Il totale dei CFP ne comprende 5 relativi all'area tematica «Etica e deontologia professionale», che devono, però, essere conseguiti, entro l'anno solare successivo a quello di iscrizione, tramite la partecipazione ad appositi corsi.

A coloro che risultano già iscritti all'Albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo sono accreditati 60 CFP.

A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120



OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE (ART. 3)

Per garantire la **continuità** del processo di aggiornamento professionale, **al termine di ogni anno solare** vengono **detratti** per ogni iscritto **30 CFP** dal totale accreditato.



ATTIVITÀ FORMATIVE RICONOSCIBILI PER L'OTTENIMENTO DI CFP (ARTT. 4-6)

Tutte le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, informale e formale riconoscibili per l'ottenimento dei CFP sono elencate nell'allegato A del Regolamento, con la relativa descrizione e il corrispondente numero di CFP conseguibili.

ALLEGATO A

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP - APPRENDIMENTO NON FORMALE

Apprendimento non formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	max 3 CFP/evento; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max 3 CFP/evento; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a stages formativi		valutati caso per caso



ALLEGATO A

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP - APPRENDIMENTO INFORMALE

Apprendimento informale		Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo- professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile		15 CFP/anno
		Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		max 15 CFP/anno
	Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate		5 CFP/pubblicazione
		Brevetti		10 CFP/brevetto
	Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		max 5 CFP/anno
		Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere iunior		3 CFP
	Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.		valutati caso per caso



ALLEGATO A

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP - APPRENDIMENTO FORMALE

Apprendimento formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP/ anno di frequenza (frazionabili)
	Frequenza di corsi universitari con esame finale		valutati caso per caso

AUTORIZZAZIONE (ART. 7)

L'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, è concessa dal CNI a associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, sulla base delle caratteristiche e della qualità dell'offerta formativa proposta.

Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere detta autorizzazione devono presentare apposita istanza al CNI, recante le informazioni di cui all'Allegato B del Regolamento.



CHI ORGANIZZA LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA PER L'APPRENDIMENTO NON FORMALE

Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, frontale o a distanza, sono organizzate da:

- **Ordini territoriali;**
- **associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti, previa autorizzazione del CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.**

Gli Ordini territoriali non hanno bisogno dell'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza.



COMPITI DEL CNI (ART. 8)

IL CNI:

- **predispone e diffonde** le linee di indirizzo valide per l'intero territorio nazionale;
- **controlla e monitora** l'offerta formativa sul territorio nazionale;
- **monitora e valuta** a fini statistici l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze da parte degli iscritti;
- **riconosce** le attività di formazione continua di tipo non formale, frontale o a distanza, con organizzazione sovra territoriale;
- **istituisce e gestisce** la banca dati *on-line* di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale;
- **concede** l'autorizzazione alle associazioni di iscritti agli Albi e agli altri soggetti;
- **riconosce** singole attività formative non comprese nell'Allegato A e ne **indica** i corrispondenti CFP;
- **coordina** l'istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.



COMPITI DEGLI ORDINI TERRITORIALI (ART. 9)

GLI ORDINI TERRITORIALI:

- **organizzano** le attività formative nel rispetto delle Linee di indirizzo predisposte dal CNI;
- **riconoscono**, nel rispetto delle Linee di indirizzo predisposte dal CNI, la didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI, assegnando il corrispondente numero di CFP;
- **controllano e monitorano** l'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza;
- **monitorano** la banca dati dei CFP degli iscritti;
- **comunicano** al CNI le informazioni necessarie alla banca dati *on-line* di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale.



COMPITI DEGLI ISCRITTI (ART. 10)

GLI ISCRITTI:

- **comunicano** all'Ordine territoriale di appartenenza i CFP conseguiti per mezzo di attività formative non organizzate dall'Ordine stesso, con le informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti;
- **conservano** la documentazione attestante i CFP conseguiti da presentare a richiesta in caso di controllo.

ESONERO DA OBBLIGO FORMATIVO (ART. 11)

Sono motivo di **esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale**, concesso dagli Ordini territoriali su domanda dell'iscritto, i seguenti casi:

- **maternità o paternità**, per un anno;
- **servizio militare volontario e servizio civile**;
- **grave malattia o infortunio**;
- altri casi di **documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore**.

Alla concessione del periodo di esonero consegue la **proporzionale riduzione del numero di CFP da dedurre al termine dell'anno solare**.



SANZIONI (ART. 12)

Qualora un iscritto abbia esercitato la professione **senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale**, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a **deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale** per le conseguenti azioni disciplinari.



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ISCRITTI

- Gli **iscritti** possono conseguire **CFP** in ogni area formativa ed **indipendentemente dal settore di iscrizione**, con l'eccezione dei 5 CFP relativi all'area tematica «Etica e deontologia professionale».
- Le **attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale** sono esclusivamente quelle **organizzate dagli Ordini territoriali e da altri soggetti autorizzati dal CNI**.
- I **corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni** (ad es., tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) consentono di ottenere CFP esclusivamente se **organizzati dagli Ordini territoriali o dagli altri soggetti autorizzati dal CNI**.
- Per ottenere i **15 CFP/anno relativi all'aggiornamento informale**, di cui all'Allegato A, gli **iscritti, entro il 31 dicembre di ogni anno**, dovranno inviare all'**Ordine territoriale di appartenenza un'autocertificazione** in cui si attesti l'aggiornamento professionale concernente la propria attività.



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ISCRITTI

- Alle attività formative quali **convegni, conferenze e altri eventi specificamente individuati dal CNI**, di cui all'Allegato A, saranno attribuiti CFP (fatti salvi i limiti previsti di **max 3 CFP/evento e 9 CFP/anno**) secondo il criterio **1 ora=1 CFP**, prendendo in considerazione esclusivamente il **tempo adibito ad attività formativa**.
- Alla partecipazione a **visite tecniche qualificate a siti di interesse** i criteri e i limiti per l'attribuzione dei CFP previsti nell'Allegato A (**1 ora=1 CFP**, per un **max di 3 CFP/evento e di 9 CFP/anno**) saranno applicati prendendo in considerazione esclusivamente le **ore di durata dell'evento tecnico** (escludendo i tempi di trasferta e le parti non prettamente tecniche).
- Agli iscritti che siano contestualmente **soggetti all'adempimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale e docenti di attività di formazione** saranno conferiti CFP nella misura di **1 CFP=1 ora di docenza non ripetitiva**, per un massimo di **15 CFP/anno**.

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ISCRITTI

- **Gli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente, nel settore pubblico o privato, possono conseguire CFP se l'ente o l'azienda di appartenenza eroga formazione in cooperazione o convenzione con l'Ordine territoriale competente.**

I caratteri generali di tale cooperazione ovvero il contenuto minimo di queste convenzioni saranno fissati dal **CNI** tramite **convenzioni-quadro concluse con rappresentanze nazionali di enti locali, amministrazioni pubbliche, associazioni imprenditoriali.**

- **Se l'ente o l'azienda eroga ai propri dipendenti attività formative in assenza di cooperazione o convenzioni, tali attività saranno riconosciute esclusivamente nell'ambito dei max 15 CFP/anno previsti per l'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, di cui all'Allegato A.**



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ORDINI TERRITORIALI

- Nell'**organizzazione di attività formative**, gli **Ordini territoriali non necessitano di alcuna autorizzazione da parte del CNI**, ma sono tenuti a rispettare **il Regolamento e le relative Linee di indirizzo**.
- Gli **Ordini territoriali non necessitano dell'autorizzazione del CNI per l'acquisizione sul libero mercato** (nel rispetto del Codice dei contratti pubblici) di **beni e servizi utili per l'organizzazione delle attività formative** (es.: possono affidare a società private attività a carattere segretariale, tipografico o logistico). La **responsabilità scientifica e didattica** per tali attività rimane, invece, di **competenza esclusiva degli Ordini**.
- Gli **Ordini territoriali**, nel rispetto del **Regolamento e delle relative Linee di indirizzo**, sono **autonomi nell'assegnazione dei CFP alle singole attività formative**.



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ORDINI TERRITORIALI

- L'organizzazione delle **attività formative** compete esclusivamente agli **Ordini territoriali** e agli **altri soggetti autorizzati dal CNI**.
- Sono di competenza degli **Ordini territoriali** il **rilascio dei CFP** al termine di ogni attività formativa erogata nel proprio territorio e la **vigilanza sull'offerta formativa** nell'ambito dello stesso.



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ORDINI TERRITORIALI

- Le **Fondazioni, Federazioni e Consulte**, riconducibili al sistema ordinistico, possono partecipare all'**organizzazione di attività formative in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali** cui sono direttamente riconducibili.
- Esse, invece, **per organizzare tali attività in modo autonomo**, devono presentare **istanza di autorizzazione al CNI**.



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ORDINI TERRITORIALI

- Gli **Ordini territoriali** assegnano i **CFP** alle **attività formative programmate sul loro territorio**. Tali attività si intendono **aperte anche agli iscritti ad altri Ordini**.
- I **CFP** hanno **validità sull'intero territorio nazionale**.
- L'**Ordine territoriale** **vigila sull'efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze degli iscritti alle attività formative**.

Nel caso di **eventi formativi organizzati su più giornate o moduli**, i **CFP** sono riconosciuti solo per una **presenza pari ad almeno il 90 % del tempo di durata complessiva prevista**.

Nel caso di **eventi formativi organizzati su singole giornate**, i **CFP** sono riconosciuti solo per la **presenza all'intero evento formativo**.

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ORDINI TERRITORIALI

Gli **Ordini territoriali** devono comunicare al **CNI** l'**elenco delle offerte formative programmate**, conformemente alle **seguenti scadenze**:

- offerte formative previste per l'anno **2014**, entro il **31 gennaio 2014** (e comunque **entro 30 giorni prima dell'inizio delle stesse**);
- offerte formative previste per gli **anni successivi al 2014**, entro il **10 novembre dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono** (es. - attività programmate nel 2015 devono essere comunicate entro il 10 novembre 2014).

L'**elenco** potrà essere **integrato o modificato nel corso dell'anno**, rispettando comunque il **termine di 30 giorni**.



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ORDINI TERRITORIALI

Le **attività formative organizzate dagli Ordini territoriali** devono:

- riguardare **tutti e tre i settori**;
- garantire l'attribuzione di **35 CFP/anno**, di cui, per i nuovi iscritti, **5 rientranti obbligatoriamente nell'area tematica «etica e deontologia professionale»**.



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ASSOCIAZIONI DI ISCRITTI E ALTRI SOGGETTI

Nel presentare **istanza di autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione continua di tipo non formale, frontale o a distanza** (di cui all'art.7 del Regolamento), **le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti** possono presentare al **CNI**:

1. un'**istanza di autorizzazione in qualità di soggetti formatori** e, contestualmente, richiedere l'**assegnazione di CFP per specifiche attività formative**, che, una volta concessa, consentirà di organizzare tali attività **a livello nazionale**;
2. un'**istanza di autorizzazione in qualità di soggetti formatori**, evitando di richiedere l'assegnazione di CFP.

L'**assegnazione di CFP** potrà essere richiesta **successivamente**:

- al **CNI**, per le attività erogate **a livello nazionale**;
- all'**Ordine territoriale competente**, per le attività erogate **a livello locale**.

Gli **Ordini territoriali** rilasciano i **CFP al termine delle attività formative** erogate nel proprio territorio e **vigilano sull'offerta formativa** nell'ambito dello stesso.



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ASSOCIAZIONI DI ISCRITTI E ALTRI SOGGETTI

- **L'istanza di autorizzazione e di contestuale assegnazione dei CFP prevede il versamento di un'unica quota di Diritti di Segreteria.**

In caso di **successiva richiesta di assegnazione di CFP per specifiche attività formative**, i **Diritti di Segreteria** dovranno, invece, essere corrisposti per **ogni singola richiesta rivolta al CNI o agli Ordini territoriali di competenza.**

- **L'autorizzazione vale 2 ANNI dalla data di delibera.**
- **L'assegnazione di CFP per singole attività formative vale 1 ANNO.**



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ASSOCIAZIONI DI ISCRITTI E ALTRI SOGGETTI

I **soggetti di nuova costituzione** che presentino domanda di autorizzazione al CNI si intendono **esonerati dal possesso di alcuni requisiti previsti dalla Tabella B dell'Allegato B del Regolamento** (ad es., verifica del fatturato della precedente attività nel settore).

In tali casi, viene rilasciata un'**autorizzazione provvisoria per 12 mesi**, al termine dei quali, previa verifica delle attività svolte nel corso dell'anno, verrà rilasciata l'**autorizzazione definitiva**.



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ASSOCIAZIONI DI ISCRITTI E ALTRI SOGGETTI

- Le **capacità economiche e giuridiche** (Tabella A dell'Allegato B del Regolamento) devono essere possedute esclusivamente dal **soggetto che presenta l'istanza**;
- Le **capacità infrastrutturali e logistiche**, le **capacità logistiche** e le **competenze professionali** (Tabelle B, C e D dell'Allegato B) possono essere dimostrate avvalendosi di quelle di **operatori economici terzi**, con l'eccezione dei **requisiti concernenti la sicurezza sul lavoro**, che devono essere posseduti sia dal **soggetto**, sia dall'**eventuale operatore terzo**.



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: BANCA DATI

- È istituita presso il **CNI** una **banca dati**, consultabile *on-line*, di tutte le **attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale**, complete dei **corrispondenti CFP**.
- A tale riguardo, gli **Ordini territoriali** hanno il compito di comunicare al **CNI** tutte le informazioni rilevanti in materia di **attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale**.



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ANAGRAFE NAZIONALE DEI CFP

È istituita presso il CNI un'anagrafe nazionale dei CFP, competente per **tutti gli iscritti agli Ordini territoriali**.

- Tale anagrafe certifica gli **obblighi formativi dei singoli iscritti** ed è **accessibile sia dagli Ordini territoriali, sia dai singoli iscritti** che intendano verificare i propri CFP.
- Il **soggetto formatore**, al termine delle singole attività formative, consegna ai partecipanti il relativo **attestato** e invia telematicamente all'anagrafe stessa **l'elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi**.
- Le **procedure per la comunicazione delle informazioni all'anagrafe nazionale** verranno rese note:
 - ✓ alle associazioni di iscritti agli Albi e agli altri soggetti, in sede di concessione dell'autorizzazione;
 - ✓ agli Ordini territoriali e agli iscritti, entro il **31/01/2014**.



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

**L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal
1° gennaio 2014.**



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

Saranno **riconoscibili ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Regolamento, ai fini dell'ottenimento dei CFP**, solo le **attività formative di apprendimento non formale** erogate **dal 01/01/2013 al 31/12/2013** dagli **Ordini territoriali**, in quanto, ad oggi, unici organismi autorizzati *ex lege* all'erogazione di attività formative utili all'assegnazione. In tal senso:

- sono **riconosciuti i CFP** conseguiti tramite la **partecipazione attestata a corsi obbligatori per legge, organizzati dall'Ordine** (abilitanti o di aggiornamento delle abilitazioni conseguite, ad es., corsi ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011);
- sono **riconosciuti i CFP** per le **attività formative per cui l'Ordine abbia rilasciato o sia in grado di rilasciare attestato di partecipazione**;
- **l'ammontare massimo di CFP riconoscibili per l'anno 2013 è pari a 60.**



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

Entro il 31 gennaio 2014 gli Ordini territoriali comunicheranno al CNI i corsi erogati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013.

Tale comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- **natura dell'attività formativa;**
- **durata (in numero di ore);**
- **titolo;**
- **numero di CFP attribuibili all'evento;**
- **relatori;**
- **elenco dei partecipanti che hanno**
- **luogo;**
- **acquisito crediti.**
- **data;**

Per l'assegnazione dei CFP farà fede la data di rilascio dell'attestato di partecipazione all'attività formativa.



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE NON COMPRESSE TRA QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO

- **Le singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'Allegato A, realizzate a livello interprovinciale, interregionale e nazionale (ad es., SAIE,) devono essere preventivamente autorizzate dal CNI, con la contemporanea assegnazione di CFP.**
- **Le singole attività formative frontali non comprese tra quelle indicate nell'Allegato A, realizzate a livello provinciale, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ordine territoriale interessato, con la contemporanea assegnazione di CFP.**



LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: VALUTAZIONE CFP DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO

- **Per l'anno 2014 e seguenti, le modalità di attribuzione dei CFP non espressamente specificate nell'Allegato A saranno definite con apposite circolari del CNI.**
- **Le attività connesse all'applicazione del Regolamento e delle relative Linee di indirizzo sono condotte dal CNI, con l'ausilio della Scuola Superiore di Formazione Professionale per l'Ingegneria.**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE